

La tutela internazionale ed europea dei migranti climatici: le lacune giuridiche e i tentativi di colmarle

Marianna Bruzzese (Assegnista di ricerca presso il Seminario Permanente di Studi Internazionali, Napoli - Ventotene) – 22 giugno 2022

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il legame clima-mobilità. – 3. L’indeterminatezza giuridica della nozione di “migrante ambientale”. – 4. Le (insufficienti) risposte del diritto internazionale e dell’Unione europea. – 5. Qualche esempio virtuoso di diritto e giurisprudenza interni. – 6. Conclusioni.

1. Se si può ormai dire consolidata una certa consapevolezza dei rischi connessi al cambiamento climatico per l’ecosistema terrestre e per la sopravvivenza umana, non altrettanto si può affermare per le conseguenze dello stesso sulla migrazione globale (Sul tema, in via generale, S. BEHRAM, A. KENT, *“Climate refugees”. Beyond the legal impasse?*, London, 2018; B. MAYER, *The concept of climate migration. Advocacy and its prospects*, Cheltenham, 2016; E. PIGUET, A. PÉCOUD, P. DE GUCHTENEIRE, *Migration and climate change*, Cambridge, 2011).

Ciò è riconducibile principalmente a tre problematiche, che caratterizzano il rapporto tra cambiamento climatico e mobilità e che saranno approfondite nel presente lavoro. La prima è la scarsità di dati sul numero di individui che si sposta, da uno Stato all’altro, a causa degli effetti del cambiamento climatico; la seconda è la difficoltà di definire con precisione il concetto di “migrante ambientale”; la terza è l’inadeguatezza della tutela apprestata dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea ai soggetti che lasciano il paese d’origine per motivi legati a questioni ambientali.

Sulla scorta di tali premesse, l’obiettivo della presente analisi è ripercorrere sinteticamente i più recenti sviluppi in materia di protezione fornita ai migranti climatici, allo scopo di evidenziare le lacune giuridiche, i tentativi di avanzamento e i possibili scenari futuri.

2. La complessità del fenomeno migratorio comporta un notevole grado di difficoltà nell’analisi delle sue dinamiche e nei tentativi di categorizzazioni giuridiche. Ancor più laborioso, pertanto, risulta il suo accostamento ad un altro fenomeno globale nelle dimensioni e nelle ripercussioni, vale a dire il cambiamento climatico.

Sebbene l’evidenza scientifica abbia ampiamente dimostrato che l’eccezionale riscaldamento globale in atto sia inconfutabile e per la gran parte di origine antropica, ciò che si stenta a identificare è la distribuzione delle responsabilità tra gli attori che hanno contribuito e continuano a contribuire all’alterazione dell’ecosistema terrestre. Essa si manifesta sia attraverso eventi estremi a rapida insorgenza, principalmente di natura meteorologica (come uragani, cicloni, tempeste, alluvioni), sia a lenta insorgenza (come siccità, salinizzazione del suolo, desertificazione). Mentre nel primo caso il nesso tra tali accadimenti e lo spostamento di un gran numero di persone può apparire più evidente, nel secondo le conseguenze del cambiamento climatico

si intersecano più spesso con altri fattori scatenanti, principalmente economici e sociali.

Non è un caso che gli Stati maggiormente colpiti da quelli che vengono chiamati disastri ambientali appartengano al Sud Globale, in ragione di una vulnerabilità sia geografica (legata alla maggiore esposizione ad una serie di eventi avversi), sia socioeconomica (in termini di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico). Un esempio su tutti è il Bangladesh, uno degli Stati più popolosi e poveri del pianeta, nonché più a rischio per via dell'innalzamento del livello del mare e della conseguente perdita di territori abitabili.

Che tali dinamiche spingano molti individui ad abbandonare i luoghi di residenza per cercare migliori condizioni di vita altrove è dimostrato dal fatto che i disastri naturali hanno di gran lunga superato i conflitti quale causa di sfollamento interno (come indica il [Global Report on Internal Displacement](#) del 2022). Sebbene la più parte dei migranti resti nel territorio del proprio Stato, un numero rilevante di essi oltrepassa i confini, spesso nella speranza di vedersi riconosciuta una forma di protezione in un altro Stato.

Tuttavia, e questa è la prima problematica della nostra analisi, c'è una scarsa disponibilità di dati utili a quantificare l'entità del fenomeno, specie se si fa riferimento a coloro che si spostano da uno Stato all'altro, per i quali le rilevazioni sono irriskorie. Ciò che si prospetta con sufficiente certezza è un aumento del rischio di sfollamento entro la fine del secolo e la maggiore esposizione ad esso di taluni Stati. Uno [studio](#) dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) prevede che entro il 2050 200 milioni di persone si sposteranno a causa di eventi naturali avversi di vario genere, ma le stime oscillano sensibilmente a seconda dell'ampiezza del ventaglio di fattori inclusi nella quantificazione.

Il legame causale tra cambiamento climatico e migrazione è ormai stato riconosciuto da numerose istituzioni internazionali, tra cui l'OIM, la Banca Mondiale, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l'Unione europea (UE) stessa. Nell'[Agenda sulla Migrazione](#) del 2015 la Commissione europea ha indicato il primo come una delle cause radicali della migrazione e dello sfollamento forzati (nel testo in versione italiana si legge: "Guerra civile, persecuzioni, povertà e cambiamenti climatici sono tutte cause dirette e immediate della migrazione"). Tuttavia, nessun consenso è stato raggiunto – né a livello internazionale né regionale – in merito alla definizione e al regime giuridico da riservare agli individui che si spostano a causa di eventi climatici avversi.

3. La seconda problematica della nostra analisi riguarda l'incertezza della nozione di "migrante ambientale". La perifrasi "migrante ambientale" è utilizzata nella ormai nota definizione dell'OIM ([Discussion note: Migrants and the environment](#), MC/INF/288, 2007, Ninety-fourth session, punto 6) per indicare una categoria molto ampia di individui che si muovono in seguito a cambiamenti nell'ambiente in cui vivono: essa comprende sia gli sfollati interni che i migranti veri e propri, sia coloro che hanno scelto di spostarsi sia quanti sono stati costretti a farlo, temporaneamente o a lungo termine. Tra questi, i "migranti climatici" sono indicati come una sottocategoria la cui mobilità è legata a danni ambientali specificamente riconducibili al cambiamento climatico. Tuttavia, proprio quest'ultimo nesso risulta difficile da dimostrare, per due ordini di ragioni: in primo luogo, è da appurare la causalità diretta tra le emissioni di gas serra di uno specifico attore, il surriscaldamento e i conseguenti danni ambientali, da un lato, e la migrazione,

dall'altro; in secondo luogo, non è agevole dimostrare la preponderanza del fattore climatico tra i motivi dello spostamento (v. a tal riguardo C. M. PONTECORVO, *La tutela internazionale dei migranti climatici*, in I. CARACCILO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), *Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte*, Napoli, 2022). Certamente ci sono circostanze estreme nelle quali è possibile verificare con facilità tali presupposti, ad esempio nel caso delle isole del Pacifico che rischiano di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare, e per le quali si pone un problema di statualità, nonché di cittadinanza delle popolazioni. Ma nella maggior parte dei casi, i fattori rilevanti sono molteplici e differenziati, tanto da rendere impossibile iscrivere con esattezza la mobilità nel quadro degli effetti del cambiamento climatico.

Anche l'uso dell'espressione "rifugiato climatico" – specie da parte di ONG e media – è ritenuto inadeguato in quanto tradirebbe un approccio mono-causale, incompatibile con la multiformità del fenomeno migratorio. Da un punto di vista giuridico, il termine "rifugiato" risulta difficilmente applicabile al migrante climatico in quanto: a) l'impatto del cambiamento climatico non ha natura discriminatoria, pertanto nessuna delle cause di persecuzione annoverate dall'art. 1a(2) della Convenzione di Ginevra sembra invocabile; b) è quasi impossibile identificare un persecutore o stabilire la fondatezza del timore di persecuzione; c) gli individui possono verosimilmente avvalersi della protezione del proprio Stato.

All'epoca in cui fu redatta la Convenzione, il fenomeno del cambiamento climatico non si era manifestato. Essa non poteva pertanto prendere in considerazione l'esigenza di protezione dei migranti climatici. In passato è stata prospettata l'idea di una sua revisione, allo scopo di ampliarne l'ambito di applicazione. Tuttavia, perfino l'UNHCR ha manifestato un evidente scetticismo in merito, prevedendo che una nuova negoziazione del testo avrebbe potuto comportare una riduzione della sua portata, essendo lo strumento pattizio in questione uno dei più garantisti e, allo stesso tempo, controversi trattati internazionali.

Ad ogni modo, ci sembra che la perifrasi "migrante climatico" – sicuramente preferibile a quella di "rifugiato ambientale/climatico" – possa rappresentare la complessità del fenomeno, i diversi gradi di intenzionalità della scelta di spostarsi e la specifica relazione con le conseguenze del cambiamento climatico. Ciò nell'ottica di identificare in futuro una distinta categoria giuridica, che esuli da quella tradizionale di rifugiato, ma che garantisca un'adeguata forma di tutela.

Da ultimo va rilevato che anche l'assenza di consenso terminologico è sintomatica, *inter alia*, del vuoto normativo che concerne la categoria dei migranti ambientali, a livello internazionale e interno. Possiamo dunque introdurre la terza problematica dell'analisi, relativa alla carenza di risposte nel panorama giuridico internazionale.

4. In materia di migranti climatici, i sistemi normativi in astratto rilevanti potrebbero essere quelli che attengono alla tutela dei diritti umani, alla migrazione e alla lotta al cambiamento climatico. In quanto individui, i migranti climatici godono dei fondamentali diritti umani; in quanto migranti, godono (o dovrebbero godere) di garanzie specifiche legate alla loro condizione; in quanto vittime del cambiamento climatico il loro destino è in qualche modo riconducibile alla condotta dei responsabili del surriscaldamento del globo.

Tuttavia, se si considerano le norme internazionali rilevanti in questi ambiti, non si può dire con certezza che esista un diritto umano all'ambiente (per un approfondimento v. V. ROSSI, *Il riconoscimento del diritto universale ad un ambiente sano: questioni aperte e percorsi evolutivi* in G. CATALDI (a cura di), *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite*, Napoli, 2019) o ad un ambiente sano; estrema prudenza si rileva da parte di quasi tutti gli Stati nell'implementazione di garanzie specifiche per i migranti (un esempio su tutti è la Convenzione sui lavoratori migranti del 1990 che è in vigore dal 2003, ma ad oggi conta solo 57 ratifiche, tra le quali non compare quella di nessun Paese più sviluppato, Italia compresa); l'impasse che frena l'azione politica e la regolamentazione in tema di lotta al cambiamento climatico è drammaticamente evidente. Tanto è vero che molti gruppi di individui si sono rivolti a Corti nazionali o internazionali per indurre i propri Stati ad allinearsi agli obblighi internazionali in materia di contrasto al cambiamento climatico, lamentando violazioni dei diritti umani e mettendo in atto la cosiddetta *Climate Litigation Strategy* (per la quale si rimanda a [M. CARDUCCI](#)).

Ciononostante, è opportuno sintetizzare i più recenti e rilevanti sviluppi nei tre ambiti suddetti.

Nel contesto della tutela dei diritti umani, va senz'altro citata la [decisione](#) del Comitato dei diritti umani nel caso Teitiota, che è stata salutata come un progresso storico nella protezione dei migranti ambientali (si veda [A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE](#)).

Il caso Taliota riguarda una persona, cittadina della Repubblica di Kiribati (Paese di provenienza del ricorrente), che aveva chiesto asilo in Nuova Zelanda, motivando la sua domanda alla luce della situazione ambientale del Paese d'origine caratterizzata dall'erosione costiera, da eventi naturali estremi, dalla contaminazione delle acque potabili e del pesce, dalla scarsità di terre abitabili, con conseguenti malnutrizione, sovraffollamento, tensioni sociali. Il Comitato non ha ritenuto che la Nuova Zelanda avesse violato l'art. 6 del Patto, basando la sua analisi sull'inadeguatezza delle prove fornite dal ricorrente, sull'assenza di un rischio individuale per lui e per la sua famiglia e sulla capacità futura dello Stato di origine di adottare misure di contenimento dei danni ambientali, nonché di ricollocamento della popolazione.

Nonostante la conclusione nel merito, che può essere considerata deludente, la decisione è importante perché ha ampliato la portata del principio di *non-refoulement*, ricavabile dall'art. 6 (diritto alla vita) e dall'art. 7 (diritto a non subire trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) del Patto sui Diritti Civili e Politici. Tale principio risulta infatti applicabile anche ai migranti ambientali, nei casi in cui la loro integrità fisica rischi di essere compromessa nel Paese di origine, a causa di violazioni rispettivamente del diritto alla vita o del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. Il Comitato, sulla scia dell'ampia interpretazione del diritto alla vita fornita già nel [General Comment](#) n. 36 del 2018, riconosce che il cambiamento climatico può incidere su diritti fondamentali e che obblighi positivi gravano sugli Stati per la tutela di questi diritti.

Tuttavia, perché tali obblighi siano invocabili devono ricorrere alcune condizioni: a) il rischio di violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani o degradanti deve essere effettivo, individuale e ragionevolmente prevedibile; b) il Paese di origine non deve essere in grado di (o disponibile a) fornire protezione ai propri cittadini; c) il cambiamento climatico deve essere il principale motivo dello spostamento dell'individuo.

Si ripropongono quindi le principali criticità già discusse, vale a dire la difficoltà di identificare una minaccia individuale derivante dal cambiamento climatico; la possibilità di avvalersi della protezione del proprio Stato; l'impossibilità, nella maggior parte dei casi, di imputare la migrazione solo o prevalentemente al cambiamento climatico.

A ciò si aggiunge l'elemento del rischio ragionevolmente prevedibile. A tal riguardo, va sottolineato che il Comitato non fornisce alcun parametro utile a stabilire la ragionevolezza del lasso di tempo da considerare per valutare il rischio di realizzazione di una minaccia alla vita del soggetto considerato.

La decisione Teitiota – pur priva di effetti giuridici vincolanti – si inserisce in un contesto di timida, ma crescente attenzione da parte della comunità internazionale alla questione dei migranti climatici, che a partire dall'Iniziativa Nansen del 2015 ha ispirato studi, forum di dialogo e strumenti volti ad aumentare la consapevolezza del fenomeno, nell'ottica di fornire delle soluzioni giuridiche.

Passando ora al regime giuridico delle migrazioni, tra gli sviluppi più recenti viene in rilievo il [Patto Globale sulla Migrazione](#) del 2018, che non solo riconosce espressamente il cambiamento climatico, i disastri e il degrado ambientale quali cause della migrazione, ma evidenzia l'urgenza della cooperazione per una soluzione condivisa al problema. Si tratta infatti del primo strumento a portata universale sottoscritto da Stati, in cui il legame tra cambiamento climatico e migrazioni sia stato chiaramente identificato (come evidenzia F. GAUDIOSI, *Environmental migrants: UN recent and "soft" sensitivity v. EU deafening silence in the New European Pact on Migration and Asylum*, in *fsjeurostudies.eu*, n. 2, 2021). Tuttavia, la sua natura di *soft law* tradisce una resistenza ancora forte da parte degli Stati a fornire garanzie specifiche ai migranti.

Più deludenti sono i risultati ottenuti nell'ambito del regime della lotta al cambiamento climatico, che ha come cardine la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici. Sebbene già dal 2010, con la COP 13 di Cancun, l'attenzione abbia iniziato a focalizzarsi anche sulla migrazione climatica, nell'Accordo di Parigi del 2015 – primo strumento pattizio vincolante in materia – nessuna menzione si fa al fenomeno, eccetto un debole accenno alle migrazioni nel Preambolo.

Ancor più insoddisfacente risulta la tutela dei migranti climatici a livello di diritto dell'Unione europea, che pure ha assunto un ruolo di leadership in seno all'ONU nella lotta al cambiamento climatico. Il suo approccio alla migrazione, infatti, resta securitario e orientato al contrasto ai danni ambientali nei Paesi in Via di Sviluppo piuttosto che all'allargamento delle forme di protezione ai migranti climatici (per un approccio a tutto tondo sul tema, S. AMADEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea*, Torino, 2019).

Come noto, la [direttiva 2011/95/UE](#) oltre allo status di rifugiato, prevede la protezione sussidiaria, che viene però circoscritta dall'art. 15 ai casi in cui l'interessato corre il rischio effettivo di subire un grave danno nel Paese terzo di origine: tra le tre ipotesi elencate in quest'ultimo articolo, solo quella di cui alla lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine) sembra poter i migranti climatici. Il caso *Taliota* dimostra però quanto sia complessa sia l'applicazione di questo parametro nei casi in questione. In materia di rimpatri, la [direttiva 2008/115/CE prevede, all'art. 9, lett. a\), il rinvio obbligatorio dell'allontanamento, quando ciò è imposto dal principio di non refoulement. Anche questa disposizione potrebbe essere invocata a tutela di](#)

[un migrante ambientale](#) verso un Paese terzo colpito da disastro naturale. Anche in questo caso, andrebbe però dimostrata il concreto rischio di perdita della vita o di lesione di altro diritto fondamentale. Neppure la [direttiva 2001/55/CE](#) sulla protezione temporanea permette un'adeguata tutela di queste situazioni. L'attivazione di questa protezione è infatti subordinata all'accertamento di un "afflusso massiccio di individui". Tale presupposto sembra poter ricorrere in caso di eventi improvvisi che causano un afflusso del genere, non anche nelle situazioni critiche strutturalmente collegate agli effetti del cambiamento climatico.

L'assenza di specifiche disposizioni riflette una generale sottovalutazione del fenomeno dei migranti climatici. Questo sottovalutazione si riscontra anche nel [Nuovo Patto su Migrazione e Asilo](#) del 2020 (per un'acuta ma sintetica analisi si rimanda a [P. DE BRUYCKER](#), nonché ai numerosi contributi presenti nel Focus "Nuovo Patto su Immigrazione e Asilo" di AISDUE – [aisdue.eu](#), tra cui A. DI PASCALE, [L'immigrazione "legale" nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo](#); L. MARIN, [Una rilettura di alcune misure del Patto sulle migrazioni alla luce della sussidiarietà: il valore aggiunto europeo come utopia?](#); G. MORGESE, [La solidarietà tra Stati membri dell'Unione europea nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo](#)).

Sebbene tra le premesse del Patto sia ribadito il legame causale tra cambiamento climatico e migrazioni, neanche in tale occasione si è tentato di includere la categoria dei migranti climatici tra gli individui beneficiari di protezione (F. PERRINI, *Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo ed i migranti ambientali: una categoria "dimenticata"?*, in [fsjeurostudies.eu](#), n. 2, 2021). L'unica proposta di rilievo, ai fini che ci interessano, riguarda la sostituzione della protezione temporanea con la protezione immediata, uno strumento di maggiore flessibilità per gli Stati, che riconduce non più a circostanze di massiccio afflusso di sfollati, ma a "situazioni di crisi" la ragione per fornire al richiedente una protezione. Tuttavia, tale protezione immediata potrà essere concessa solo agli sfollati esposti a violenze indiscriminate in situazioni eccezionali di conflitto armato.

5. Tra gli Stati membri dell'Unione che hanno inserito esplicitamente un riferimento ai disastri ambientali, nella propria legislazione in materia di protezione internazionale, ci sono la Finlandia, la Svezia e l'Italia. Il Finnish Aliens Act del 2004, oltre ad un conflitto armato e a situazioni di violenza include anche il disastro ambientale tra le circostanze del Paese di origine che giustificerebbero la permanenza sul territorio finlandese di uno straniero, al quale è destinata una forma di protezione temporanea di un massimo di tre anni. Lo Swedish Aliens Act dell'anno successivo, similmente, ricomprende violazioni dei diritti umani, conflitti armati interni o internazionali e disastri naturali, ma il raggio di applicazione si limiterebbe ai disastri a rapida insorgenza, come precisato dal Ministero della Giustizia (v. a tal proposito F. GAUDIOSI, 2021, *op. cit.* p. 164).

Analogamente, in Italia, nel 1998 la Legge Turco-Napolitano (poi confluita nel decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") istituiva la protezione umanitaria, riferendosi molto ampiamente a "rilevanti esigenze umanitarie". Come ribadito dalla Cassazione, si trattava di una fattispecie aperta (cfr. Cass. n. 13079/2019, n. 15466/2014, n. 26566/2013), nella quale potevano essere incluse esigenze legate a disastri naturali o ad altri eventi di particolare gravità. Tuttavia, si trattava comunque di una protezione temporanea e meno ampia di quella

destinata ai rifugiati.

Va tuttavia ricordato che, in occasione dell'eccezionale ondata migratoria a cui l'Unione europea è stata esposta nel biennio 2015-2016, la legge finlandese e quella svedese sono state sospese. In Italia la Legge 132/2018 ha abrogato l'istituto della protezione umanitaria, lasciando aperta solo la possibilità di fornire una protezione per calamità naturale non convertibile in titolo di soggiorno. Più recentemente, la legge 173/2020 ha reintrodotto, di fatto, la protezione umanitaria, sostituendola con la dicitura "protezione speciale", adottando peraltro delle migliorie, tra cui il riferimento al principio di non espulsione per tortura o violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Sembrerebbe dunque che all'incrocio tra la logica della protezione sussidiaria della direttiva 2011/95/UE e il rispetto dell'obbligo di non-refoulement si collochino i tentativi di alcuni Stati membri di assegnare ai migranti forme di protezione alternative, dettate da motivazioni umanitarie o specificamente legate al cambiamento climatico e/o ai disastri ambientali.

Tale tendenza in tema di tutela dei migranti climatici si riscontra anche a livello di giurisprudenza interna, sia in Italia che in Germania (sul punto v. [S. VILLANI](#)). La Corte di Cassazione italiana (con la [sentenza 4455/2018](#)) già nel 2018 aveva sostenuto che le situazioni di estrema povertà e disastro ambientale potessero comportare il riconoscimento della protezione umanitaria. Nel 2020, la stessa Corte (con [sentenza 2563/2020](#)) ha accolto il ricorso (avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale) di un cittadino del Bangladesh, sostenendo che le alluvioni ivi verificatesi (il ricorrente era emigrato dal Bangladesh per gli effetti di due alluvioni, rispettivamente del 2012 e del 2017), avendo compromesso il godimento dei diritti primari dell'individuo, impedissero un rientro e una permanenza in sicurezza in tale Paese. Nello stesso anno, l'Alta Corte Amministrativa tedesca (VGH Baden-Wuerttemberg, judgment of 17 December 2020 – A 11 S 2042/20), con un'interpretazione estensiva della normativa statale alla luce dell'art. 3 CEDU (che sancisce il divieto di tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti), ha riconosciuto ad un cittadino afgano il diritto al non respingimento verso un contesto di provenienza in cui le conseguenze dei disastri naturali erano state ulteriormente esacerbate dalla diffusione del Covid-19.

Nel 2021, l'[ordinanza 5022](#) della Corte di Cassazione italiana (commentata da [F. PERRINI](#)), rifacendosi alla decisione Teitiota, ha accolto il ricorso di un cittadino del Delta del Niger sostenendo che oltre alla guerra anche il cambiamento climatico, i disastri ambientali e lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali giustificano la concessione della protezione umanitaria nella misura in cui compromettano il nucleo essenziale di diritti necessari ad un'esistenza dignitosa.

In conclusione, a fronte dell'assenza di contenziosi presso le Corti europee specificamente correlati al legame tra cambiamento climatico e migrazioni, le Corti interne hanno utilizzato la tutela dei diritti umani come strumento alternativo di garanzia (nel caso italiano con un focus sul diritto alla vita, mentre in quello tedesco sul divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), confermando così l'eterogeneità delle soluzioni e la conseguente necessità di un'armonizzazione quantomeno a livello europeo.

6. Stante il vuoto giuridico in materia di protezione dei migranti climatici, negli ultimi anni sono state avanzate dagli studiosi diverse proposte di soluzione (ripercorse da [C. SCISSA](#)).

Nondimeno, un'estensione della Convenzione di Ginevra è stata esclusa, soprattutto per la difficoltà nell'imputare al cambiamento climatico una forma di persecuzione discriminatoria. Così come non sembra plausibile l'aggiunta di un nuovo Protocollo alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, in quanto implicherebbe una distinzione tra migrante ambientale e climatico su cui difficilmente si riscontra consenso.

Peraltro, la travagliata negoziazione del Global Compact on Migration ha dimostrato la ritrosia degli Stati a vincolarsi in materia di migrazioni.

L'Unione europea stessa, nonostante il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico, non è riuscita a produrre una legislazione vincolante in materia.

Rimane, dunque, la via che hanno intrapreso i già citati Stati che assegnano ai migranti climatici una forma di protezione temporanea per motivi umanitari. Tale soluzione riposa però interamente sulla discrezionalità degli Stati membri, i quali possono (ma non sono obbligati a) riconoscere forme di protezione ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto derivato dell'Unione.

Da quanto detto si può riscontrare ancora una volta la contraddizione per la quale nonostante l'aumento della vulnerabilità dei soggetti – che secondo Corti e organi di controllo internazionali produrrebbe in capo agli Stati obblighi giuridici supplementari, nonché una riduzione del loro margine di discrezionalità –, il bilanciamento tra gestione dell'emergenza e diritti fondamentali è proteso sempre più a favore del paradigma emergenziale e meno all'attribuzione di garanzie ulteriori ai soggetti maggiormente esposti ai rischi.

Come le recenti tendenze giurisprudenziali confermano, la tutela dei diritti umani sembrerebbe il settore del diritto internazionale più confacente ad un'evoluzione positiva nella protezione dei migranti climatici. Un ruolo centrale può essere giocato dal divieto di *refoulement*. Detto divieto rappresenta allo stato attuale la chiave per evitare le espulsioni verso Paesi terzi, nei quali risulta dimostrato che gli effetti dei cambiamenti climatici si traducono in un concreto rischio individuale per la vita e per un'esistenza dignitosa dei soggetti interessati.